

# La legislazione italiana ed europea sul diritto d'autore

Avv. Pierluigi Perri  
Cirsfid - Università di Bologna

# Un pò di storia

- Il diritto naturale d'autore nasce nei primi anni del 1700 in Inghilterra;
- In Italia, il primo riconoscimento di tale tipo di diritto si ha intorno al 1800, seguito poi da un testo unico nel 1882, sostituito nel 1925 dalla Legge Rocco e poi, nel 1941, dalla Legge sul Diritto d'Autore (L.d.A.), che è ancora il testo normativo di riferimento.

# Caratteristiche del diritto d'autore

- Temporaneità del suo sfruttamento economico;
- Immaterialità del bene.

# Alcune definizioni:

- **Autore:** ex art. 8 della l. 633/41 “È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero”.

- **Beni oggetto di tutela:** ex art. 1 della l. 633/41 sono protette “le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

# I diritti riconosciuti:

- diritto morale d'autore:
  - diritto di inedito o diritto di divulgazione;
  - diritto di rivendica;
  - diritto di ritiro dal mercato oltre che di modifica dell'opera.
- diritto patrimoniale d'autore:
  - diritto di riproduzione;
  - diritto di trasformazione, elaborazione e modificazione;
  - diritto di distribuzione;
  - diritto di diffusione o di comunicazione al pubblico.

# La tutela del software

Il software è entrato relativamente da poco nell'ambito di tutela del diritto d'autore, e per la precisione con il D. Lgs. 518/92, che recepisce la direttiva 91/250, e che ha emendato l'articolo 1 della l. 633/41 inserendo il seguente capo:

“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”.

# Novità contenute nel D. Lgs. 518/92

Al fine di rientrare nell'ambito di tutela previsto per le opere letterarie, il software deve presentare i seguenti requisiti:

- originalità e novità;
- fruibilità esterna.

# Fair use

L' art. 5 del D. Lgs. 518/92 introduce alcune ipotesi di fair use (artt. 64 *ter* e *quater* della l. 633/41):

- copia per studiare e comprendere i meccanismi che ne hanno determinato la creazione “qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire”;
- copia di riserva “qualora tale copia sia necessaria per l'uso”;
- copia per la decompilazione del programma, ma solo al fine di permettere l'interoperabilità del software con altri programmi.

# Il bollino SIAE<sup>(\*)</sup>

I soggetti per i quali è specificamente prevista l'apposizione del contrassegno SIAE in caso di programmi per elaboratore sono:

- l'autore o comunque un soggetto legittimato in caso vogliano commercializzare o cedere a qualsiasi titolo il software a scopo di lucro;
- chiunque, senza l'autorizzazione dell'autore o di un soggetto appositamente legittimato duplica, importa, vende, commercializza, concede in locazione o distribuisce un programma per elaboratore a scopo di profitto.

(\*) Si ringraziano Leandro Noferini e Donato Molino per il loro utilissimo documento Bollino-HOWTO reperibile all'URL <http://softwarelibero.org/bollino/>

# Casi di esclusione ai fini del bollino

- programmi distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
- programmi acquisiti mediante download e installati sul computer dell'utente se detti programmi non vengono fissati su un supporto a fini di profitto, esclusa la copia personale di back-up;
- driver, patch e aggiornamenti di sistema;
- programmi destinati al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione, qualora detti programmi siano a corredo delle apparecchiature;
- programmi a corredo di particolare hardware (es. apparati di produzione industriale o elettrodomestici);

- programmi destinati all'ausilio di persone disabili;
- programmi per la gestione di apparecchiature mediche e sanitarie, qualora siano a corredo di queste ultime;
- programmi distribuiti nell'ambito di licenze multiple appositamente concordate con la SIAE;
- programmi in bundle.

# Casi di esclusione del bollino

Può essere richiesta per distribuire software o opere multimediali a meno che:

- l'opera multimediale contenga suoni o animazioni che possano essere identificati come opere a se stante, salvo che non siano state realizzate appositamente per l'opera o non superino la metà dell'opera;
- il soggetto che effettua la richiesta non sia legittimato dal dante causa a distribuire quel determinato tipo di software o opera multimediale.

# Sanzioni penali

Le sanzioni sono contenute negli artt. 171, 171-*bis*, *ter* e *quater* della legge 633/41 novellata dalla legge 248/00.

Esse prevedono la reclusione dal minimo di sei mesi al massimo di cinque anni e la multa dal minimo di un milione al massimo di trenta milioni a seconda dei casi.

# Sanzioni civili

Si può agire per ottenere la distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione e il contestuale risarcimento del danno.

Al fine di accertare l'evento causativo della violazione l'autorità giudiziaria potrà ordinare la descrizione, l'accertamento, la perizia o il sequestro dei beni che violano il diritto d'autore.

# Fonti normative nazionali

- legge 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- direttiva 91/250 del 14 maggio 1991 recepita con D.Lgs. 29 dicembre 1992 n° 518 (estensione della tutela autorale al software);
- direttiva 92/100 del 19 novembre 1992 recepita con D. Lgs. 16 novembre 1994 n° 685 (riconosce il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie delle opere protette);
- direttiva 93/82 del 27 novembre 1993 recepita con D.M. 14 ottobre 1996 (verte in tema di diritti d'autore applicabili alla radiodiffusione via satellite e via cavo);
- direttiva 93/98 del 24 novembre 1993 (ha esteso i termini di protezione del copyright per le opere postume);

- direttiva 96/9 del 27 marzo 1996 recepita con D. Lgs. 6 maggio 1999 n° 169 (verte sui database);
- legge 248 del 18 agosto 2000 (nuove norme di tutela del diritto d'autore).

# Fonti normative internazionali maggiormente rilevanti

- Convenzione di Berna (firmata a Parigi nel 1886 e recepita nel nostro ordinamento con l. 399/78 sulla protezione delle opere artistiche e letterarie);
- Accordo internazionale GATT/TRIP (in materia di diritto d'autore e commercio internazionale);
- Trattato di Roma (verte su diritto d'autore e commercio internazionale);
- Convenzione Universale sul diritto d'autore;
- Green Paper della Commissione europea.

# Le licenze d'uso di software

Si collocano ad un *layer* superiore a quello previsto dalla legge sul diritto d'autore, e consentono la negoziazione dei diritti rientranti nella sfera di disponibilità dell'autore, quindi nei diritti patrimoniali.

Esse rientrano nella macrocategoria dei contratti ad oggetto informatico, e consistono in un contratto recettizio *ad incertam personam*.

In quanto tali, soggiacciono alla disciplina generale dei contratti (artt. 1321 e segg. c.c.), e sono riconducibili allo schema del contratto di locazione.

# Definizione

La licenza d'uso di software è quel contratto che ha ad oggetto il trasferimento al licenziatario del diritto di godere del software o, meglio, di una singola rappresentazione del software, generalmente a fronte del riconoscimento al licenziante di un corrispettivo.

Tipo particolare di licenza software e la c.d. licenza a strappo o “shrink-wrap”

# La legislazione europea e quella statunitense

EUCD e DMCA:

- entrambi nascono come adeguamento ai trattati WIPO del 1996;
- prevalenza dell'aspetto patrimoniale del diritto;
- il divieto di reverse engineering;
- compressione della libertà di ricerca su sistemi crittografici;
- la “clausola di rimozione”.